

STATUTO

CAMMARATA SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SOMMATINO CL VIA NUNZIO NASI
1-3

Numero REA: CL - 121439

Codice fiscale: 02130360858

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-06-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" Repertorio N.8360 Raccolta N.5958

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione e Sede)

E' costituita, con sede nel **Comune di Sommatino (CL)**, in locali che saranno scelti di volta in volta dall'Assemblea dei soci, la Società Cooperativa a mutualità prevalente denominata:

“CAMMARATA SOCIETÀ COOPERATIVA”.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

La Società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn.1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484 codice civile.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Lo scopo che i soci lavoratori della società cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

La società cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi degli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa non ha fine di lucro, è retta da **scopo mutualistico** e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale.

Lo scopo principale che i soci della cooperativa intendono perseguire, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa è:

- l'esercizio dell'attività artigiana ed industriale di produzione di: pane, biscotti, prodotti di pasticceria ed altri prodotti alimentari da forno, pizze, focacce, pasta fresca ed affini con rivendita sia sul luogo di produzione che in altre unità locali;
- l'attività di produzione e vendita di: prodotti di gelateria, gastronomia, paste alimentari, pastificio.
- l'attività di gestione e di affitto di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in genere, servizi di ristorazione in self-service, servizi di mense e fornitura di pasti e di prodotti di gastronomia, anche preparati;
- esercizi di ristorazione, anche con annesso intrattenimento e spettacolo;
- l'attività di catering, banqueting, nonché la gestione di tutti i servizi comunque correlati all'attività di ristorazione;

- l'attività commerciale, sia all'ingrosso che al dettaglio di prodotti per panifici, pasticci, gelaterie e pasticcerie e quanto altro compreso nel settore merceologico alimentare (Decreto Bersani);

- la rivendita di generi di monopolio, valori bollati postali e similari, gestione dei giochi del lotto, scommesse, giochi di abilità, concorsi pronostici e simili;

- il commercio all'ingrosso, dettaglio, on-line ed intermediazione, di beni alimentari e non alimentari; servizi alle imprese in generale, noleggio auto senza conducente.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività mutualistica, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività mutualistica, ai fini previdenziali, dà applicazione integrale al D.P.R. 30 aprile 1970 N.602.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere, con delibera del Consiglio di Amministrazione tutti gli atti e concludere ogni operazione di natura immobiliare, mobiliare, creditizia e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali, o comunque sia, direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi; in particolare potrà stipulare mutui o concedere ipoteche con lo Stato, con gli Istituti di Credito, con Enti autorizzati dalla Legge e con società e ditte private.

Essa potrà anche fruire di contributi, sussidi, provvidenze ed agevolazioni e di quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti o che saranno emanate in conformità al T.U. approvato con R.D. 1165/38 o di altre disposizioni normative sopranazionali, nazionali, regionali, provinciali o comunali, o in virtù di delibere assunte da altri Enti Pubblici e privati.

Ricorrere ai finanziamenti concessi dagli Istituti di credito indipendentemente dai contributi pubblici; contrarre mutui passivi, fare ogni altra operazione utile per il raggiungimento del fine sociale.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e potrà emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

Art.5 (SOCI)

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

La responsabilità del socio per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali. Possono essere soci esclusivamente persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci "cooperatori" persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e

cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionale adeguati allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e /o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e in ogni caso approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

b) soci "volontari" persone fisiche che prestano gratuitamente la loro attività la quale risulta essere regolata da quanto disposto dall'art. 2 della Legge 8.11.1991n. 381 e nei limiti previsti dalla legge. I soci volontari vengono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

c) soci "fruttorii": persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperativi anche per le persone giuridiche pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività della Cooperativa.

d) soci "sovventori", purché persone fisiche, come previsti dalla legge 31.1.1992 n.59, art. 4. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'Ente, nella percentuale stabilita dalla legge.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere. L'ammontare della quota dovrà comunque non essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 (cinque) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5 (cinque), delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, socio volontario o socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti, dovrà indicarlo nella domanda di ammissione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura

dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale sociale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del c.c., se trattasi di società associazioni o enti, oltre a quanto previsto dai precedenti punti la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- 1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica la sede legale il codice fiscale la partita iva, nonché l'indirizzo di posta elettronica;
- 2) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- 3) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo deve rigettare la domanda di ammissione oppure convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, del capitale sottoscritto e dell'eventuale tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

In particolare, ii soci lavoratori oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi l'oggetto uguale ed analogo a quello della cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa;

b.1) Mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando l'esigenze della cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a e b sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli oppositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Diritti dei soci)

I soci hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo, o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo. Il recesso dei soci fruitori e di quelli volontari è libero.

Anche il recesso delle persone giuridiche è libero purché sia decorsi almeno due esercizi sociali dalla loro ammissione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società cooperativa. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti oppure nel caso di socio lavoratore che abbia cessato in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o nel caso di socio volontario che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato o nel caso di socio fruitore che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile;
che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- g) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno dei redditi dei lavoratori;
- h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- j) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8, senza la previa autorizzazione dell'organo amministrativo;
- k) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
- l) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui agli articoli 37 e 38.

Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente il socio ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 D.LGS. 112/2017, può entro il termine di decadenza di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'esclusione chiedere al consiglio di amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi trenta giorni. L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bi-lancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Art. 15 (Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori)

I soci hanno diritto alla remunerazione del lavoro o della prestazione erogata a favore della cooperativa.

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. In particolare, per i soci lavoratori inquadrati con rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama, i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto della quantità e qualità del lavoro prestato. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

1 - Possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2 - Possono essere soci sovventori solo le persone fisiche

3 - I soci sovventori persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci lavoratori.

4 - I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4 del presente statuto.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere per oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili. La quota ha un valore minimo di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero). I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. del presente statuto

5 - L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo.

6 - Al socio sovventore è attribuito un voto. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare in ogni caso il terzo dei voti assegnati a tutti gli altri soci.

7 - In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capi-tale sociale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.

Art.17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-mente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio sovventore che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero procederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo art.19.

Art.18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea dei soci che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì che i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art.19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito con i versamenti dei soci sovventori, in proporzione al rapporto tra questi e il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:
 - 1 (uno) voto fino a 1.000,00 (mille virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;
 - 2 (due) voti fino a 2.000,00 (duemila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;
 - 3 (tre) voti fino a 3.000,00 (tremila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;

- 4 (quattro) voti fino a 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;
- 5 (cinque) voti oltre 4.001,00 (quattromilauno virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in assemblea.

e) I soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi due anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica di recesso stesso.

TITOLO VI

RISTORNI

Articolo 20 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 della legge 3 aprile 2001, n.142.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;
- qualifica professionale;
- compensi erogati;
- tempo di permanenza in cooperativa;
- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: da quote, ciascuna di valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge, detenute dai soci cooperatori;
- b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;
- d. dalla riserva straordinaria;
- e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili per legge e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel regime previgente e nel rispetto dell'articolo 26 del DLCP 14 dicembre 1947 n. 1577, del Titolo III del DPR 29 settembre 1973, n. 601, e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Articolo 22 (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto e nei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 16;
- f) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 16, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili ex art. 12 L. 904/77 oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO VIII ORGANI SOCIALI

Art.24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) L'Organo di controllo se nominato.

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la ripartizione degli utili;
 - 2) approva il bilancio sociale, se ed in quanto la redazione, il deposito e la pubblicazione dello stesso
 - 3) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
 - 4) Procede alla nomina ed alla revoca degli amministratori e della struttura dell'organo amministrativo;
 - 5) la nomina del Revisore contabile e del caso dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
 - 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'organo di controllo se nominato;
 - 7) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
 - 8) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - 9) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
 - 10) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
 - 11) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'articolo 3 , comma 2 , della legge 3 aprile 2001, n. 142;
 - 12) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
 - 13) delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale con le relative forme di apporto, anche economico, dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
 - 14) le modificazioni dell'atto costitutivo;
 - 15) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del precedente art.11;
 - 16) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo.
 - 17) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e del presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono alla sua approvazione.
- Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno cinque giorni prima dell'adunanza; l'ordine del giorno dovrà prevedere, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda

convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dalla legge. L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qual volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta scritta dell'Organo di controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'assemblea. L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, quale fax o posta elettronica ai recapiti risultanti dal libro soci, almeno otto giorni prima dall'assemblea. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi o il revisore unico, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 5, 6 e 11 del precedente articolo 20, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. I soci possono intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il voto per corrispondenza o in via telematica.

Art. 28 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto. Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta; i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di tre voti in base all'ammontare della quota sottoscritta. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19. I soci che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o sindaco della Cooperativa. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria, è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza

anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio. Esso dovrà essere trascritto nel libro delle assemblee.

Art. 31 (Amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri; l'assemblea in sede di nomina dei consiglieri ne predetermina il numero.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, o comunque per la durata prevista dalla legislazione vigente al momento della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente ed il vice presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail o mezzo pec deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e il revisore unico o i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono

essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.32 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In sua comprovata assenza o impedimento la rappresentanza e la firma sociale sono trasferite al vice presidente.

Il presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte, al vice presidente od a un membro del consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Revisore contabile o dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del revisore contabile o del collegio sindacale, se nominato.

L'Assemblea può riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 33 (Controllo contabile)

1. Salvo i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile scelto tra gli iscritti negli Albi individuati dal D.M.Giustizia 29.12.2004 n.320.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, determina il compenso spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Il revisore incaricato del controllo contabile:

- 1.verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2.verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3.esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Art.34 (Controllo dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'art.2476 codice civile.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 36 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

Art. 37 (Regolamento sociale)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea e dovrà riportare il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta di tutti gli iscritti nel libro soci alla data di convocazione dell'assemblea.

Art.38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono di fatto essere osservati.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.39 Per quanto non regolato dallo statuto e dal regolamento sociale valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative rette con i principi della mutualità e qualora compatibili le norme sulle società a responsabilità limitata nel caso in cui ci sia un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo patrimoniale non superiore a un milione di euro (art.2519 2° comma c.c).

Copia su supporto informatico conforme al documento originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 - comma 2 - del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

In esenzione dall'Imposta di Bollo.

Canicattì li 16/11/2023

F.to Dott. Crescimanno Giuseppe Notaio - Sigillo